



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Gastone ANDREAZZA	Componente - Relatore
Dott. Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

- premesso che l'Ufficio Centrale Circostrizionale presso la Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ha disposto, con riguardo alla lista "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni", l'esclusione di Ricotta Michele dalla candidatura per la Camera al Collegio plurinomiale n. 3 Sicilia 1;
- rilevato che la decisione si è fondata sulla irregolare autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura, stante la mancanza di indicazione circa le modalità di identificazione del firmatario da parte del pubblico ufficiale;

4
L
an
/

-che con ricorso in data 01/02/2018 il delegato di lista La Mantia Mauro, dopo avere premesso che la funzione precipua dell'autenticazione è quella di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, rappresenta che nella autenticazione di specie sono presenti tutti i requisiti essenziali della stessa, ovvero data, timbro dell'Ufficio e qualifica del pubblico ufficiale e che l'accettazione di candidatura contiene tutti i dati personali del candidato, quali luogo, data di nascita e codice fiscale;

- che inoltre, tra i documenti allegati alla accettazione è stata inserita anche la copia fotostatica del documento di riconoscimento con cui l'autenticazione è stata eseguita;

-che si deduce quindi come non possa sussistere incertezza in ordine all'identificazione del candidato;

- ritenuto che, secondo quanto espressamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il principio di strumentalità delle forme non è destinato a negare ma a coniugarsi con la regola per la quale la fase della presentazione delle liste e delle candidature è accompagnata da una serie di formalità, essendo le forme (non solo in materia elettorale) non fini a se stesse ma dettate per il raggiungimento di un determinato scopo, con la conseguenza che se quello scopo è ragionevolmente raggiunto, non può che parlarsi di mera irregolarità (Cons. Stato, n. 813 del 2008 proprio con riferimento ad autentica mancante di requisiti formali ma ritenuta valida in conseguenza della dichiarazione resa dal notaio - autenticatore;

-che, nella specie, pur a fronte della mancanza formale di compilazione dei dati dell'accettante e del documento di identità dello stesso, non appare revocabile in dubbio, in considerazione del

4

L

an

1

1

